

LVENTURE GROUP S.p.A.

Sede legale in Roma - Via Marsala 29, H-I

Capitale Sociale Euro 8.794.949,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. 81020000022 e P.Iva: 01932500026

R.E.A. di Roma n. 1356785

**“REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ELENCO SPECIALE DI CUI
ALL’ART. 127-QUINQUIES, COMMA 2, DEL TUF, E ART. 143-QUATER DEL
REGOLAMENTO EMITTENTI”**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A.

in data 10 maggio 2017

1. DEFINIZIONI	3
2. PREMessa.....	3
3. ELENCO SPECIALE.....	4
4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE.....	4
5. DIRITTO AL VOTO MAGGIORATO	4
6. LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE.....	4
7. MODALITÀ PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE	5
8. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE	6
9. MATURAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO.....	6
10. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE.....	7
11. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO	9
12. MANTENIMENTO O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE	9
13. DISPOSIZIONI FINALI	10
ALLEGATO A	11

1. DEFINIZIONI

Azione/i: l'azione/le azioni ordinaria/e di LVenture Group.

Azionista/i: l'azionista/gli azionisti di LVenture Group.

Comunicazione: la comunicazione alla Società attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 23-*bis*, comma 2, del Provvedimento Post Trading.

Diritto Reale Legittimante: la piena proprietà con diritto di voto o la nuda proprietà con diritto di voto o l'usufrutto con diritto di voto.

Elenco Speciale o Elenco: l'elenco istituito da LVenture Group ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

Intermediario/i: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 1, lett. m) del Provvedimento Post Trading.

Provvedimento Post Trading: il provvedimento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 22 febbraio 2008, recante "*Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*", come successivamente modificato, da ultimo, con atto del 24 febbraio 2015.

Record Date: la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dalla disciplina, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, la quale, alla data del presente Regolamento, coincide con il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF.

Regolamento: il presente "*Regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF, e art. 143-quater del Regolamento Emittenti*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 10 maggio 2017.

Regolamento Emittenti: il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Seconda Comunicazione: la comunicazione alla Società attestante il possesso azionario ai fini del conseguimento della maggioranza del voto, ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 3, del Provvedimento Post Trading.

Società o LVenture Group: LVenture Group S.p.A. con sede legale in Roma, via Marsala n. 29 h, Partita IVA n. 01932500026 e Codice fiscale n. 81020000022.

Soggetto Legittimato o Titolare del Diritto di Voto: il soggetto cui spetta il diritto di voto in forza di un Diritto Reale Legittimante.

Statuto Sociale: lo statuto sociale di LVenture Group.

TUF: (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. PREMESSA

In data 10 maggio 2017 il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group, in virtù

della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2017, ha (i) adottato il presente Regolamento, allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli Azionisti/il Soggetto Legittimato, la Società e gli Intermediari; e (ii) nominato il soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.

3. ELENCO SPECIALE

La Società ha istituito un Elenco Speciale, ai sensi dell'articolo art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

L'Elenco Speciale costituisce una documentazione complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci.

Le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico.

In ogni caso, la Società, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la Record Date, rende noti, mediante pubblicazione sul sito internet www.lventuregroup.com i nominativi degli Azionisti iscritti all'Elenco Speciale che detengono partecipazioni superiori alla soglia di cui all'art. 120 comma 2 del TUF, con indicazione dell'entità delle relative partecipazioni, della data di iscrizione nell'Elenco Speciale e di ogni altra informazione eventualmente richiesta dalla disciplina applicabile, fermo restando ogni altro obbligo di comunicazione in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE

L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi del presente Regolamento (di seguito l'“**Incaricato**”).

5. DIRITTO AL VOTO MAGGIORATO

A ciascuna Azione appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto per ventiquattro mesi dalla data della sua iscrizione nell'Elenco Speciale istituito dalla Società saranno attribuiti due voti, fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento.

6. LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE

È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale il soggetto cui spetta il diritto di voto con riferimento ad Azioni in virtù di un Diritto Reale Legittimante.

L'iscrizione è effettuata e mantenuta anche nel caso in cui le Azioni siano vincolate in

pegno o concesse in usufrutto, qualora l'intestatario conservi contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

7. MODALITÀ PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE

Il Soggetto Legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* TUF e degli art. 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* dello Statuto Sociale per la totalità ovvero parte delle proprie Azioni, è tenuto a presentare alla Società – per il tramite dell'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni - un'apposita richiesta scritta unitamente alla Comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale in conformità all'art. 23-*bis* del Provvedimento Post Trading.

La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal Titolare del Diritto di Voto inerente le azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il Soggetto Legittimato dovrà, in particolare:

- indicare il numero delle azioni che intende iscrivere nell'Elenco Speciale;
- dichiarare di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un Diritto Reale Legittimante;
- assumere l'impegno di comunicare alla Società e/o all'Intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del Diritto Reale Legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla data della perdita e, comunque, entro la Record Date se precedente;
- in caso di persona giuridica o di altro ente, anche privo di personalità giuridica, dichiarare, inoltre, se del caso, di essere soggetto a controllo¹ (diretto o indiretto), con indicazione dei dati identificativi del soggetto controllante e assumere l'impegno di comunicare alla Società e/o all'Intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo, entro il termine di 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla data dell'evento e, comunque, entro la Record Date se precedente.

Il *fac*-simile della richiesta di iscrizione (Allegato A al presente Regolamento) è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.lventuregroup.com, sezione

¹ Ai fini del presente Regolamento, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati. In particolare, ai sensi dell'art. 93 del TUF sono considerate imprese controllate "oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. 2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi".

“*Investor Relations – Voto Maggiorato*”.

Unitamente alla richiesta di iscrizione, l'Intermediario trasmette tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella ufficioroma@pecserviziotitoli.it e copia per conoscenza alla casella lventuregroup.pec@legalmail.it, la Comunicazione ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del Provvedimento Post Trading, attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dai Soggetti Legittimati o comunque con modalità diverse rispetto a quanto indicato nel presente Regolamento.

8. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE

La Società, ricevuta la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, per il tramite dell'Incaricato, verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede a iscrivere i Soggetti Legittimati nell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario, per le comunicazioni pervenute in ciascun mese e, in ogni caso, entro la Record Date. Entro i medesimi termini la Società rende noto, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF, e della data di iscrizione.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta o la mancata iscrizione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

9. MATURAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO

Ai sensi dell'art. 6-bis dello Statuto Sociale l'acquisizione della maggioranza del voto sarà efficace alla prima nel tempo tra:

- il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per la maggioranza;
- la Record Date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per la maggioranza del voto.

Il conseguimento del voto maggiorato sarà in ogni caso subordinato al ricevimento, da parte della Società, della Seconda Comunicazione dell'Intermediario presso il quale sono depositate le Azioni attestante il possesso azionario, riferita alla data di decorso del periodo continuativo.

Su richiesta del soggetto iscritto nell'Elenco, l'Intermediario presso cui sono registrate le Azioni trasmette a LVenture Group - tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it e copia per conoscenza alla casella lventuregroup.pec@legalmail.it - la Seconda Comunicazione attestante il possesso azionario,

riferita alla data di decorso del periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco.

La Società, ricevuta la Seconda Comunicazione, per il tramite dell'Incaricato verifica la legittimazione al conseguimento della maggiorazione del voto e notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

La Società comunica al pubblico e alla Consob con le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla data della Record Date di un'eventuale assemblea.

La maggiorazione di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393-*bis* del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

10. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE

La Società procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze:

- a) rinuncia dell'interessato;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o il verificarsi di fatti che comportano la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di titolarità continuativa del Diritto Reale Legittimante (pari a 24 mesi) secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale.

a) Comunicazione di rinuncia

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo – mediante comunicazione scritta alla Società - la cancellazione (per tutte o parte delle azioni), con conseguente perdita totale o parziale della legittimazione al beneficio del

voto maggiorato.

La richiesta deve essere presentata attraverso l'Intermediario presso il quale sono depositate le Azioni.

L'Intermediario trasmette alla Società, tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it e copia per conoscenza alla casella lventuregroup.pec@legalmail.it, la comunicazione di revoca totale o parziale, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Provvedimento Post Trading, specificando, ove possibile, i riferimenti della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione.

La Società, ricevuta la richiesta, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 6, del Provvedimento Post Trading.

b) Comunicazione di perdita del diritto

Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto, ivi inclusi i casi di cui al successivo paragrafo 11.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di Azioni interessate dalla Comunicazione, ovvero di costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette Azioni, l'Intermediario, non appena raccolto l'ordine che determina la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, deve darne notizia alla Società, attraverso una comunicazione ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6 e 9, del Provvedimento Post Trading, che indichi altresì la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della/e Comunicazione/i originaria/e.

Negli altri casi, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata senza indugio dall'interessato.

La comunicazione alla Società è trasmessa, in ogni caso, tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it e copia per conoscenza alla casella lventuregroup.pec@legalmail.it.

La Società, ricevuta la comunicazione, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 6, del Provvedimento Post Trading.

La Società dà segnalazione - senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale - al competente Intermediario della cancellazione dall'Elenco Speciale o, a seconda dei casi, della perdita della maggiorazione del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

c) Cancellazione d'ufficio

Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano il venir meno

dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, la Società segnala – senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l’aggiornamento dell’Elenco Speciale – all’Intermediario l’avvenuta cancellazione d’ufficio, esplicitando la relativa motivazione.

11. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO

Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 12, la maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto viene cancellato dall’Elenco Speciale:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell’azione, restando inteso che per “cessione” si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull’azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell’azionista;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma 2 del TUF.

12. MANTENIMENTO O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE

La maggiorazione del voto già maturata si conserva in caso di:

- a) successione a causa di morte del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore dell’erede e/o del legatario;
- b) fusione o scissione del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione del voto:

- i. si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell’art. 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell’esercizio del diritto di opzione;
- ii. può spettare anche alle azioni assegnate in cambio delle azioni a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nelle ipotesi di cui ai punti i. e ii. che precedono, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del voto, dal momento dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, senza necessità dell’ulteriore decorso del periodo di appartenenza continuativa; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell’Elenco Speciale.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche mediante il sito *web* della Società. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, che ne riferiranno agli altri membri in occasione della successiva riunione consiliare.

Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento Post Trading e allo Statuto Sociale.

ALLEGATO A

Richiesta di iscrizione nell'elenco per l'attribuzione del voto maggiorato (l'Elenco) ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)

A LVenture Group S.p.A.

Via Marsala n. 29 H-I
00185 – Roma

Tramite l'intermediario, all'indirizzo pec: ufficioroma@pecserviziitolitoli.it
e per c.c. all'indirizzo pec: lventuregroup.pec@legalmail.it

Dati identificativi per l'iscrizione nell'Elenco del titolare del diritto di voto (il Richiedente):

Cognome o denominazione sociale

Nome

Codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comune di nascita

Provincia di nascita

Data di nascita (gg/mm/aa)

Nazionalità

Residenza o sede legale

Città

Stato

Dati identificativi del soggetto controllante il Richiedente:

(se il Richiedente è una persona giuridica o ente privo di personalità giuridica soggetto a controllo diretto o indiretto)

Cognome e nome o denominazione sociale

Residenza o sede legale

Codice Fiscale o Partita IVA

Diritto reale legittimante la titolarità del diritto di voto: *(barrare la casella interessata)*

proprietà nuda proprietà usufrutto (altro, specificare)

Azioni per le quali si richiede l'iscrizione nell'Elenco:

n.ro azioni

denominazione

conto n.

intermediario

Attestazioni del Richiedente

Il Richiedente dichiara:

- di conoscere il contenuto del "Regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF, e art. 143-quater del Regolamento Emittenti" di L'venture Group S.p.A. e delle condizioni e dei termini che la Società ha stabilito al fine dell'attribuzione, del mantenimento, della perdita e dell'eventuale rinuncia del voto maggiorato;
- di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto per le azioni di cui richiede l'iscrizione nell'Elenco in forza di un diritto reale legittimante;
- (se persona fisica) di assumere l'impegno di comunicare senza indugio alla Società e/o all'Intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla data della perdita e, comunque, entro la *record date* se precedente;
- (se persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica) di assumere l'impegno di comunicare alla Società e/o all'Intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo, entro il termine di 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo e, comunque, entro la *record date* se precedente.

Data

Il Richiedente _____

L'Intermediario _____

(se chi sottoscrive la richiesta di iscrizione agisce in rappresentanza del titolare del diritto di voto sopra indicato, riportare le generalità e la qualità del firmatario)

Cognome e nome _____

Comune di nascita _____

data di nascita
(gg/mm/aa) _____

Nella qualità di (specificare) _____